Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1220

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1957, n 1427.
Estinzione della Società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati, con sede in Milano . . . . Pag. 1221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1957, n 1428.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 1221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n 1429.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 1222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1430.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . . . Pag. 1224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1431.
Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano . . . . Pag. 1225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. 1432.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Ente nazionale della ceramica e dei silicati », con sede in Bologna. Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n 1433.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Andrea Scriattoli » di Vetralla (Viterbo) . . . . Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1434.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Alessandro da Imola » di Imola (Bologna) . . . . Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1435.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pianello Val Tidone (Piacenza). Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n 1436.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Nicola Scarano » di Trivento (Campobasso) . . . . Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1437.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Soresina (Cremona) . . Pag. 1226

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 186.
Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956 . . . . . Pag. 1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 187.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad emettere cartelle fondiarie . . . . Pag. 1229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1958, n. 188.
Dichiarazione di pubblica utilità di opere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Castelvetrano, Pantelleria e Favignana (Trapani) Pag. 1229

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.
Riduzione della tariffa di spedizione da parte di Case editrici o librarie di pieghi sottofascia contenenti libri e pubblicazioni . . . . Pag. 1230

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1958.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di San Francesco di Paola nel 450° anniversario della morte . . . . . . Pag. 1230

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona . . . . Pag. 1231

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano . . . . Pag. 1231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Protocollo fra l'Italia e la Francia relativo alle rimesse degli operai stagionali italiani, con Annesso e Protocollo addizionale, concluso a Parigi il 19 settembre 1957. Pag 1232
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1232

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955 Pag. 1232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 Pag. 1232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 Pag. 1232

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari . . . Pag. 1232

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferma nella carica del commissario della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . Pag. 1232

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1233
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1233

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, in Roma . . Pag. 1234
Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione in chimica nucleare, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica nucleare, sezione di Padova . . . . . Pag. 1237

Prefettura di Latina: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina . . . . Pag. 1241

Prefettura di Siracusa: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa . . . . . Pag. 1242

Prefettura di Lecce: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce . . . . Pag. 1242

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1958 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 20

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CONTI Lamberto, aviere scelto armiere. — Giovanissimo specialista partecipava a intensa attività di volo in cieli insidiati dall'aviazione avversaria, dando costanti prove di fermezza e coraggio — Cielo della Grecia, A. S. e Mediterraneo, 1° marzo 1941-9 gennaio 1942.

GONELLA Lauro, aviere scelto motorista — Motorista di apparecchio plurimotore partecipava a rischiose azioni su mare aperto in zona fortemente insidiata dall'aviazione avversaria, contribuendo con serenità, capacità e noncuranza del pericolo alla buona riuscita delle missioni — Cielo del Mediterraneo centrale, 31 ottobre 1941-28 dicembre 1942.

(1110)

Decreto Presidenziale in data 12 febbraio 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CHIARI Dario, maresciallo pilota — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a rischiose azioni notturne e diurne su munite basi nemiche, distinguendosi per perizia e coraggio — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 20 giugno 1941-3 luglio 1942

BARTALI Bernardino, sergente maggiore pilota — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a rischiose azioni notturne e diurne su munite basi nemiche, distinguendosi per perizia e coraggio — Cielo dell'Africa settentrionale italiana 30 novembre 1941-4 luglio 1942

TAROZZI Estero, sergente pilota — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a rischiose azioni notturne e diurne su munite basi nemiche, distinguendosi per perizia e coraggio — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 22 marzo 1942-12 luglio 1942

(1104)

Decreto Presidenziale in data 12 febbraio 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

TURCO Aldo, aviere scelto marconista — Abile marconista di apparecchio da bombardamento partecipava a rischiose azioni diurne e notturne dando prova di belle virtù militari sotto la violenta reazione avversaria — Cielo Greco-Jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, aprile-dicembre 1941

BRUZZONE Giambattista, aviere scelto marconista — Abile marconista partecipava a voli di guerra diurni e notturni, coadiuvando efficacemente il capo equipaggio e dimostrandosi sempre combattente sereno, valoroso e cosciente del proprio dovere — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 1° ottobre-24 novembre 1941

CAVALLASCA Costantino, aviere scelto motorista — Motorista di aereo da osservazione durante un volo di guerra, nel quale l'apparecchio era colpito ad un motore, collaborava con serenità e perizia col pilota nel difficile volo di ritorno. Nell'atterraggio di fortuna, sebbene ferito, dava prova di calma e sangue freddo — Cielo della Mallakastra-Mushanj (Albania), 28 gennaio 1943-18 luglio 1943

CORALLO Gaetano, aviere scelto armiere. — A bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a numerosi voli su munite basi nemiche ed in mare aperto. Dimostrava in ogni circostanza sereno coraggio, contribuendo validamente al buon esito delle azioni — Cielo dell'Africa settentrionale, 31 luglio 1942-9 gennaio 1943.

(1106)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1957, n. 1427.

Estinzione della Società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle Società operaie di mutuo soccorso;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, che ha devoluto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle Società di mutuo soccorso;

Visti il regio decreto 28 dicembre 1873, con il quale la Società nazionale di mutuo soccorso fra impiegati con sede in Milano è stata eretta in corpo morale e il regio decreto 14 gennaio 1926, con il quale è stato approvato il nuovo testo di statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria, la quale in data 24 maggio 1956 ha deliberato lo scioglimento della Società, mentre non risulta che la deliberazione sia stata adottata a' termini dell'ultimo comma dello art. 21 del Codice civile;

Considerato che dagli atti prodotti emerge evidente la impossibilità che l'ente possa utilmente persistere nei suoi scopi;

Visti gli articoli 27 e 30 del Codice civile e l'art. 10 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La Società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati con sede in Milano è estinta.

La liquidazione del patrimonio della Società avrà luogo a norma degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1957

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 147. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1957, n. 1428.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64, è così modificato:

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree:

a) Laurea in lettere;

b) Laurea in filosofia;

c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo.

Art. 65, è così modificato:

Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Dopo l'art. 74 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi.

Laurea in lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)

Art. 75. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica o slava o ugro finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

Complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6):

1) Una lingua e letteratura straniera;
2) Filologia germanica;
3) Filologia romanza;
4) Letteratura greca;
5) Storia romana;
6) Lingua e letteratura latina medioevale;
7) Storia della filosofia.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno, gradualmente progressive.

Dovranno, poi, essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà, poi, seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Art. 76. — I laureati in lettere ed in filosofia aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo, sono iscritti al secondo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami che saranno stabiliti, caso per caso, dal Consiglio di facoltà.

Art. 77. — I laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo, sono iscritti al secondo anno.

Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti dei quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

Per i laureati di altra Facoltà aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti che essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 78. — La tesi di laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà essere redatta in italiano e integrata da un colloquio nella lingua prescelta come prima lingua dello studente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 164. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1429.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 53 è così modificato:

« La Facoltà di lettere e filosofia comprende quattro corsi di studi, i quali conducono rispettivamente alle lauree:

1) in lettere;
2) in filosofia;
3) in lingue e letterature straniere moderne;
4) in geografia;

nonchè le scuole ed il corso di perfezionamento di cui al capitolo 4° del titolo XV.

Dopo l'art. 55 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 56. — Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è il diploma di maturità classica.

Il corso ha la durata di quattro anni e si distingue negli indirizzi europeo ed orientale.

Sono insegnamenti costitutivi dell'indirizzo europeo:

a) *fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

b) *complementari* (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) Lingue e letterature scandinave;
9) Lingua e letteratura russa;
10) Lingua e letteratura polacca;
11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12) Lingua e letteratura serbo croata;
13) Lingua e letteratura slovena;
14) Lingua e letteratura bulgara;
15) Lingua e letteratura ungherese;
16) Lingua e letteratura neo greca;
17) Lingua e letteratura albanese,
18) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
19) Filologia romanza;
20) Filologia germanica;
21) Filologia slava;
22) Filologia ugro finnica;
23) Letteratura anglo americana;
24) Letteratura ispano americana;
25) Letteratura brasiliana;
26) Storia della lingua italiana;
27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) Storia delle tradizioni popolari;
29) Storia dell'arte medioevale;
30) Storia della musica;
31) Storia del teatro e dello spettacolo;
32) Letteratura greca;
33) Lingua e letteratura latina medioevale;
34) Filologia e storia bizantina;
35) Storia romana;
36) Storia greca;
37) Storia dell'Europa orientale;
38) Storia della filosofia;
39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) Filosofia del linguaggio.

Sono insegnamenti costitutivi dell'indirizzo orientale:

a) *fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
5) Una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;
6) Un insegnamento storico filologico orientale;
7) Storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
10) Geografia.

b) *complementari* (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) Una lingua e letteratura moderna europea;
2) Una seconda lingua e letteratura moderna europea;
3) Letteratura greca;
4) Storia greca;
5) Storia delle religioni;
6) Storia della filosofia;
7) Etnologia;
8) Africanistica;
9) Islamistica;
10) Egittologia;
11) Assiriologia e archeologia orientale;
12) Storia orientale antica;
13) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
14) Storia del Cristianesimo;
15) Storia e geografia dell'Asia orientale;
16) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
17) Filologia semitica;
18) Filologia iranica;
19) Filologia e antichità libico berbere;
20) Ebraico;
21) Epigrafia semitica;
22) Storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
23) Lingua e letteratura copta;
24) Lingue non semitiche dell'Africa orientale;
25) Lingua e letteratura araba;
26) Dialetti arabi;
27) Lingua e letteratura armena;
28) Lingua e letteratura persiana;
29) Lingua e letteratura siriaca;
30) Lingua e letteratura turca;
31) Lingua e letteratura giapponese;
32) Lingua e letteratura cinese;
33) Indologia;
34) Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
35) Storia dell'arte medioevale;
36) Storia dell'arte moderna;
37) Storia dell'arte musulmana e copta;
38) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
39) Storia medioevale;
40) Filologia e storia bizantina.

Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso, lo studente deve presentare agli effetti dell'art. 58, il piano di studio, dichiarando l'indirizzo prescelto e la lingua e letteratura straniera moderna, a cui intende principalmente dedicarsi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti scelti tra i complementari dello stesso indirizzo. Tuttavia uno degli insegnamenti

complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Devono poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega, e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali devono pure essere seguiti per un biennio. Lo studente può poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso può ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nel diploma di laurea deve essere fatta esplicita menzione della lingua e letteratura straniera moderna, a cui il laureato si è specialmente dedicato.

Art. 59. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica e nello svolgimento di una prova scritta preliminare, dalla quale sono tuttavia dispensati gli studenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente

« La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato, d'intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti predetti. Per i candidati alla laurea in lingue e letterature straniere moderne è ammesso nella dissertazione l'uso della lingua prescelta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 155 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. **1430**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo capoverso dell'art. 75 del vigente statuto, viene modificato come appresso:

Art. 75. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di perfezionamento in « endocrinologia e malattie del ricambio », « pediatria », « ostetricia e ginecologia », « oculistica », « chirurgia », « medicina interna », « igiene », « gastroenterologia », « anestesiologia », « otorinolaringoiatria » e « cardiologia »

Dopo l'art. 94 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in « otorinolaringoiatria » ed in « cardiologia ».

Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria

Art. 95. — La scuola ha la durata di tre anni.

L'ammissione viene effettuata in base a concorso per esami: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Clinica otorinolaringoiatrica;
Patologia e semeiotica dell'orecchio;
Patologia e semeiotica del naso;
Patologia e semeiotica della faringe-laringe;
Anatomia umana in rapporto alla specialità;
Neuropatologia in rapporto alla specialità;
Esercitazioni cliniche.

2° anno:

Clinica otorinolaringoiatrica;
Patologia e semeiotica dell'orecchio;
Patologia e semeiotica del naso;
Patologia e semeiotica della faringe laringe;
Patologia generale in rapporto alla specialità;
Endoscopia bronco esofagea;
Esercitazioni cliniche.

3° anno:

Clinica otorinolaringoiatrica;
Tecnica operatoria dell'orecchio;
Tecnica operatoria del naso e delle cavità accessorie;
Tecnica operatoria della faringe laringe;
Oculistica in rapporto alla specialità;
Chirurgia plastica della specialità;
Audiologia e foniatria;
Esercitazioni cliniche.

Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art. 96. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° anno:

Anatomia normale;
Fisiologia;
Anatomia patologica;
Chimica biologica;
Semeiotica fisica;
Reumatologia;
Patologia delle malattie di cuore;
Semeiotica strumentale;
Elettrocardiografia e vettocardiografia;
Fonocardiografia (semestrale);
Ballistocardiografia (semestrale).

2° anno:

Clinica delle malattie di cuore;
Patologia delle malattie di cuore;
Elettrocardiografia e vettocardiografia;
Radiologia;
Patologia cardiorespiratoria (semestrale);
Patologia vascolare (semestrale);
Ricambio elettrolitico (semestrale);
Oculistica (semestrale);
Cardiopatie congenite.

3° anno:

Clinica delle malattie di cuore;
Terapia;
Dietetica (semestrale);
Terapia chirurgica (semestrale);
Angiocardiografia (semestrale);
Cateterismo cardiaco e studio del gas del sangue e respiratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 154 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1431.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi, e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226 e con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1607 e 8 marzo 1957, n. 528;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1955, n. 1395;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Salvo il disposto della norma transitoria, contenuta nel presente decreto, l'art. 4 dello statuto dell'Università « L. Bocconi » di Milano è così modificato:

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università ed è costituito da 19 membri.

Esso si compone:

di persona designata dal Consiglio dell'associazione « Amici della Bocconi » (riconosciuta con decreto Presidenziale 9 novembre 1955, n. 1395) per le funzioni di presidente; del rettore pro tempore; di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; di uno del Ministero dell'industria e commercio; di uno della provincia di Milano; di uno del comune di Milano; di uno della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di tre della Camera di commercio e industria di Milano; di nove membri designati dal Consiglio di amministrazione dell'associazione « Amici della Bocconi » avendo cura che almeno due di essi siano scelti tra i laureati dell'Università.

Tutti i consiglieri — compreso il presidente — rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati; il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

I membri del Consiglio eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

Il presidente, il rettore e il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione sono componenti di diritto del Consiglio.

Dell'Ufficio di presidenza fanno parte oltre al presidente anche il vice presidente e il consigliere delegato che sono eletti dal Consiglio nel suo seno e che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il segretario che può essere scelto anche fra estranei.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'Università sia di fronte ai terzi che in giudizio; il vice presidente sostituisce in tale rappresentanza il presidente con gli stessi poteri e con le stesse facoltà in ogni caso di suo impedimento.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato esecutivo di cinque membri per l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate e in genere per la trattazione di questioni urgenti e per i provvedimenti relativi. Del Comitato esecutivo fanno parte il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato, il rettore, il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione: qualora a quest'ultimo sia stata conferita la carica di vice presidente, verrà chiamato a far parte del Comitato esecutivo altro componente del Consiglio.

Norma transitoria.

Rimane in carica a vita nelle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa oppure persona dalla stessa designata: a donna Javotte Bocconi rimane pure riser-

vata a vita la nomina dei nove membri di cui all'ultima parte del secondo capoverso del suindicato art. 4 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 157 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. **1432.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Ente nazionale della ceramica e dei silicati », con sede in Bologna.

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, l'Associazione « Ente nazionale della ceramica e dei silicati », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 113 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1433.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Andrea Scriattoli » di Vetralla (Viterbo).

N. 1433. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Andrea Scriattoli » di Vetralla (Viterbo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 124. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1434.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Alessandro da Imola » di Imola (Bologna).

N. 1434. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Alessandro da Imola » di Imola (Bologna) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 118. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1435.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pianello Val Tidone (Piacenza).

N. 1435. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pianello Val Tidone (Piacenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 119 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1436.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Nicola Scarano » di Trivento (Campobasso).

N. 1436. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Nicola Scarano » di Trivento (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 120 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1437.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Soresina (Cremona).

N. 1437. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Soresina (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 122 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. **186.**

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nell'art. 14 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 148. — RELLEVA

Accordo fra il Governo d'Italia e il Governo dell'Unione del Sud Africa relativo a servizi aerei

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

a) il termine « territorio » nei riguardi d'una parte contraente significa il territorio e le acque territoriali ad esso adiacenti posti sotto la sovranità, suzeranity, protettorato, mandato, amministrazione o amministrazione fiduciaria di detta parte;

b) il termine « servizio aereo » significa ogni servizio aereo regolare esercito con aeromobili adibiti al pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;

c) il termine « scalo per scopi non di traffico » significa l'atterraggio per ogni scopo diverso dal caricamento o scaricamento di passeggeri, posta o merci.

Articolo 2

1) Il Governo dell'Unione del Sud Africa concede alla Compagnia designata dal Governo Italiano il diritto di esercire il servizio aereo sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 4.

2) La parte preponderante della proprietà e l'effettivo controllo della Compagnia designata dal Governo italiano debbono appartenere permanentemente a cittadini italiani.

Articolo 3

1) Il Governo d'Italia concede alla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa il diritto d'esercire il servizio aereo sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 5.

2) La parte preponderante della proprietà e l'effettivo controllo della Compagnia designata dal Governo della Unione del Sud Africa debbono appartenere permanentemente a cittadini dell'Unione del Sud Africa.

Articolo 4

1) Il servizio aereo della Compagnia designata dal Governo d'Italia sarà esercito sulla seguente rotta in ambedue le direzioni:

Roma - Atene - Cairo - Khartum - Nairobi - Johannesburg.

2) Uno o più scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) possono essere omessi in uno o tutti i voli, a discrezione della Compagnia designata dal Governo d'Italia.

Articolo 5

1) Il servizio aereo della Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa sarà esercito sulla seguente rotta in ambedue le direzioni:

Johannesburg - Lusaka o Livingstone o Salisbury - Nairobi - Khartum - Cairo - Atene - Roma - Parigi o Francoforte - Londra.

2) Uno o più scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) possono essere omessi in uno o tutti i voli, a discrezione della Compagnia designata dal Governo del l'Unione del Sud Africa.

Articolo 6

Scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 4 nei quali, subordinatamente al consenso di ogni terzo Stato che vi può essere interessato, traffico da e per il territorio dell'Unione del Sud Africa:

a) può essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo d'Italia cioè a dire, scali concessi per scopi di traffico; e

b) non può essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo d'Italia cioè a dire, scali per scopi non di traffico.

Stato	Scali di traffico	Scali per scopi non di traffico
Italia	Roma	
Grecia	Atene	
Egitto	Cairo	
Sudan	Khartum	
Kenia	Nairobi	
Unione del Sud Africa	Johannesburg	

Articolo 7

Scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 5 nei quali, subordinatamente al consenso di ogni terzo Stato che vi può essere interessato, traffico da e per il territorio italiano:

a) può essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa, cioè a dire, scali concessi per scopi di traffico; e

b) non può essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa, cioè a dire, scali per scopi non di traffico:

Stato	Scali di traffico	Scali per scopi non di traffico
Unione del Sud Africa	Johannesburg	
Federazione della Rhodesia e Nyassaland	Lusaka o Livingstone o Salisbury	
Kenia	Nairobi	
Sudan	Khartum	
Egitto	Cairo	
Grecia	Atene	
Italia	Roma	
Francia		Parigi
Germania Ovest		Francoforte
Regno Unito di Gran Bretagna		Londra

Articolo 8

1) Le frequenze dei servizi aerei eserciti dalla Compagnia designata dal Governo d'Italia non saranno più di due per settimana.

2) Le frequenze dei servizi aerei eserciti dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non saranno più di quattro per settimana.

Articolo 9

1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, la Compagnia designata dal Governo d'Italia non potrà caricare o scaricare a Johannesburg più di ottanta passeggeri per settimana.

2) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, la Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non potrà caricare o scaricare a Roma più di quaranta passeggeri per settimana.

3) Non vi potrà essere trasferimento della capacità non utilizzata di cui ai paragrafi 1) e 2) da una settimana all'altra.

Articolo 10

1) La Compagnia designata dal Governo d'Italia non pubblicherà e non farà pubblicare avvisi atti a incoraggiare o promuovere nei suoi servizi traffico dalla Gran Bretagna al territorio dell'Unione del Sud Africa o viceversa.

2) La Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non pubblicherà e non farà pubblicare avvisi atti a incoraggiare o promuovere nei suoi servizi traffico dalla Gran Bretagna al territorio italiano o viceversa.

Articolo 11

Le tariffe che saranno applicate dalle Compagnie designate dalle parti contraenti questo Accordo e le condizioni di trasporto applicabili al trasporto eseguito da ognuna di tali Compagnie saranno quelle concordate dalla Associazione del Trasporto Aereo Internazionale e approvate dai Governi d'Italia e dell'Unione del Sud Africa.

Articolo 12

1) La Compagnia designata dal Governo d'Italia dovrà, appena possibile, alla fine di ogni quadrimestre, comunicare le statistiche del traffico mensile al Segretario per i Trasporti dell'Unione del Sud Africa, nella formula e nei modi da esso richiesti.

2) La Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa dovrà, appena possibile, alla fine di ogni quadrimestre, comunicare le statistiche del traffico mensile al Ministero italiano della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile) nella forma e nei modi da esso richiesti.

3) Discussioni fra le parti contraenti questo Accordo allo scopo di rivedere la situazione alla luce delle statistiche sul traffico dovranno aver luogo a intervalli regolari.

Articolo 13

Ognuna delle parti contraenti ha il diritto di sospendere il servizio aereo esercito ai termini del presente Accordo dalla Compagnia designata dall'altra parte contraente, se tale Compagnia non osserva le leggi e i regolamenti della prima parte contraente o non osserva qualche disposizione o condizione del presente Accordo. A meno che l'immediata sospensione sia essenziale per prevenire ulteriore violazione di leggi o regolamenti o delle disposizioni o condizioni summenzionate, questo diritto sarà esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra parte contraente del presente Accordo.

Articolo 14

Questo Accordo entrerà in vigore il 3 aprile 1956 e rimarrà indefinitivamente in vigore a meno che una comunicazione di denuncia sia fatta per iscritto dall'uno o dall'altro Governo, nel qual caso l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la ricezione di tale comunicazione.

Fatto in Cape Town, il 21 maggio 1956, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il Governo dell'Unione del Sud Africa
B. J. SCHOEMAN

Per il Governo d'Italia
FRANCESCO SILJ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

UNION OF SOUTH AFRICA

Cape Town, 21st May, 1956

Your Excellency,

Arising out of the conclusion of the Air Agreement between our two Governments, I set out below the understanding of my Government in regard to articles 4 and 6 of the Agreement, which forms part of the basis on which the Air Agreement was reached:

(*a*) the inclusion of Nairobi as a traffic stop for the airline designated by the Government of Italy is provisional and the question as to whether or not it is to remain a traffic stop for the airline mentioned will be considered by the Union authorities after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council;

(*b*) the question of the inclusion of Kano and Salisbury in the route, mentioned in article 4 of the agreement, as alternates to Nairobi, and the question as to whether Kano and Salisbury will be traffic stops for the airline mentioned, will similarly receive the consideration of the Union authorities after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council;

(*c*) if any of the decisions of the Union Government on the matters mentioned in paragraphs (*a*) and (*b*) are favourable to the Italian Government, the two Governments will take steps to have the necessary consequential amendments effected to the agreement. On the other hand if any of the said decisions are unfavourable to the Italian Government the following matters will be reviewed, as soon as possible after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council, at a meeting to be held in Rome between representatives of the two Governments:

(i) fifth freedom rights at Nairobi, Salisbury and Kano for each airline designated.

(ii) Stop-over rights at Rome for each airline designated.

I shall be glad if you will kindly confirm that the foregoing correctly expresses the understanding between our two Governments.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

For the Minister of External Affairs
D. SPIES
Acting Secretary for External Affairs

His Excellency Marchese F. SILJ D'USSITA
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Italy — CAPE TOWN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

AMBASCIATA D'ITALIA

Cape Town, 21st May, 1956

Sir,

I have the honour acknowledge receipt of your letter of today's date, the text of which is the following:

« Arising out of the conclusion of the Air Agreement between our two Governments, I set out below the understanding of my Government in regard to articles 4 and 6 of the Agreement, which forms part of the basis on which the Air Agreement was reached:

(a) the inclusion of Nairobi as a traffic stop for the airline designated by the Government of Italy is provisional and the question as to whether or not it is to remain a traffic stop for the airline mentioned will be considered by the Union authorities after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council;

(b) the question of the inclusion of Kano and Salisbury in the route, mentioned in article 4 of the agreement, as alternates to Nairobi, and the question as to whether Kano and Salisbury will be traffic stops for the airline mentioned, will similarly receive the consideration of the Union authorities after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council;

(c) if any of the decisions of the Union Government on the matters mentioned in paragraphs (a) and (b) are favourable to the Italian Government, the two Governments will take steps to have the necessary consequential amendments effected to the agreement. On the other hand if any of the said decisions are unfavourable to the Italian Government the following matters will be reviewed, as soon as possible after the next meeting of the Southern Africa Air Transport Council, at a meeting to be held in Rome between representatives of the two Governments:

(i) fifth freedom rights at Nairobi, Salisbury and Kano for each airline designated.

(ii) Stop over rights at Rome for each airline designated.

I shall be glad if you will kindly confirm that the foregoing correctly expresses the understanding between our two Governments ».

I am glad to confirm that the foregoing correctly expresses the understanding between our two Governments.

Please accept, Sir, the assurance of my high consideration.

F. SILJ
Ambassador of Italy

Mr. D. SPIES
Acting Secretary for External Affairs
Department of External Affairs — CAPE TOWN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 187.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincie in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Visto lo statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956;

Vista la domanda presentata dalla predetta Cassa di risparmio in data 27 gennaio 1958;

Considerato che la Cassa di risparmio di Roma ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di dotazione di L. 400 milioni che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 158 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1958, n. 188.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Castelvetrano, Pantelleria e Favignana (Trapani).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina

militare nel territorio dei comuni di Castelvetrano, Pantelleria e Favignana, in provincia di Trapani, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1958

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 153. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Riduzione della tariffa di spedizione da parte di Case editrici o librarie di pieghi sottofascia contenenti libri e pubblicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 85, 268, 269 e 270 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-6 del 10 giugno 1946, e le successive modificazioni di cui ai decreti Ministeriali 25 luglio 1950 e 4 settembre 1957 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1951 e n. 240 del 27 settembre 1957;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 28 marzo 1946, di cui alle premesse, modificato dai decreti Ministeriali 25 luglio 1950 e 4 settembre 1957, pure citati nelle premesse, è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Per le spedizioni di libri mediante pieghi sottofascia di peso non superiore a settecento grammi, è concessa, su domanda, alle Case editrici o librarie, una riduzione di tariffa nella misura del cinquanta per cento.

Art. 3.

Per le spedizioni mediante pieghi sottofascia di pubblicazioni aventi carattere di periodicità non superiore al mese, ma che tuttavia non possono fruire della tariffa prevista per le stampe periodiche, contenendo esse opere determinate, è concessa, su domanda, alle Case editrici o librarie, una riduzione di tariffa nella misura del settantacinque per cento anche se i singoli pieghi eccedano il peso di settecento grammi, purchè ne vengano spedite complessivamente almeno cinquemila copie per ciascun mese.

La francatura delle pubblicazioni di cui al comma precedente è effettuata con il sistema dell'abbonamento e con le modalità ad esso inerenti, ai sensi dello art. 85, terzo comma, del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1958
Registro n. 14 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 228

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di San Francesco di Paola nel 450° anniversario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1957, n. 1245, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di San Francesco di Paola nel 450° anniversario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di San Francesco di Paola nel 450° anniversario della morte, emesso nel valore di L. 25, è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta dei francobolli è di mm. 24×40; il formato stampa di mm. 21×37.

Nella cornice a forma rettangolare lineare, nel formato stampa del francobollo, spicca in primo piano l'effigie di San Francesco di Paola. La vignetta lo raffigura sul saio a forma di barca che naviga sulle acque del mare in tempesta; con lo sguardo rivolto al cielo il Santo impugna il bastone come timone di guida; al fianco è inginocchiato ai suoi piedi un fratello religioso. In alto, a sinistra della vignetta, si scorge in lontananza un veliero in difficoltà di navigazione; in basso, a destra della vignetta stessa, è raffigurata la rosa dei venti; in alto, sullo sfondo del cielo, sono disposte su tre righe le seguenti leggende e annualità in carattere bastoncino « S. Francesco di Paola - Patrono della gente di mare 1507-1957 »; in basso, al centro, è racchiusa in un rettangolino, su fondo bianco, la leggenda in carattere bastoncino « Poste Italiane »; ai lati, in un quadratino su fondo bianco, sono poste, rispettivamente, a sinistra la leggenda « Lire », a destra il valore « 25 » in cifra.

Il francobollo è stampato in colore nero bluastro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1958 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1958
Registro n. 13 Uff. risc. poste, foglio n. 135. — VENTURA SIGNORETTI

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Viste le deliberazioni n. 5/45 del 7 marzo 1957 e numero 3/95 del 14 maggio 1957, con le quali la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte un rappresentante del settore del turismo ed un rappresentante del settore del credito e dell'assicurazione, entrambi particolarmente importanti nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno delle proposte;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, con voto deliberativo, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore del turismo ed un membro scelto nel settore del credito e dell'assicurazione.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione attualmente in vigore, da adottarsi per collettiva;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio da adottarsi per una particolare collettiva, presentati dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, relativi alla seguente tariffa di assicurazione, attualmente in vigore:

tariffa 3ª/*h*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, del valore capitale, determinato al 6 %, di una rendita annua certa, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro il termine stabilito.

Roma, addì 8 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Protocollo fra l'Italia e la Francia relativo alle rimesse degli operai stagionali italiani, con Annesso e Protocollo addizionale, concluso a Parigi il 19 settembre 1957.

PROTOCOLE

FRANCO ITALIEN DU 19 SEPTEMBRE 1957 RELATIF AUX OUVRIERS SAISONNIERS ITALIENS

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement de la République française sont convenus des dispositions suivantes, à la suite des pourparlers qui ont eu lieu à Paris entre une délégation italienne et une delégation française du 3 au 19 septembre, en vue d'examiner les problèmes que soulève le transfert des remunérations des travailleurs saisonniers italiens occupes en France, en raison des dispositions prévues par le décret du 10 août 1957 relatif aux règlements entre la zone franc et l'etranger.

I. — TRAVAILLEURS BETTERAVIERS ET DE SUCRERIE.

Les salaires nets transférés dans leurs pays par les saisonniers betteraviers et de sucrerie, dont les conditions de recrutement et de remuneration ont été fixées par le Protocole de 1er août 1957, seront affectés d'un coefficient rectificateur de 15%, sous réserve des dispositions de l'Annexe au présent Protocole

Beneficieront des dispositions ci-dessus les salaires transferes sur lesquels a ete operé le prelèvement prevu par le decret du 10 août 1957

Le coefficient rectificateur ayant été determiné tant en considération des conditions financières et de change qu'en fonction du coût de la vie et des salaires dans les deux pays à la date de mise en application du décret précité les representants qualifiés des deux Gouvernements, à l'initiative de la partie la plus diligente, se rencontreront en cas de modification de ces divers élements, justifiant une révision du coefficient Seules des variations de 10% au moins, jouant sur le coefficient rectificateur de 15% seront prises en consideration

II. — AUTRES SAISONNIERS

Les autorités françaises s'engagent à rechercher les moyens de faire bénéficier ces travailleurs d'une compensation du même ordre

Fait en double exemplaire à Paris, le 19 septembre 1957.

THIOLLIER GINO PAZZAGLIA

ANNEXE

En raison de l'augmentation de salaires intervenue dans l'industrie sucriere a compter du 1er septembre, le taux de coefficient rectificateur prévu au pararaphe 1 est fixé à 10% pour cette catégorie d'ouvriers

Paris, le 19 septembre 1957.

ADDITIF AU PROTOCOLE FRANCO-ITALIEN

DU 19 SEPTEMBRE 1957 RELATIF AUX OUVRIERS SAISONNIERS ITALIENS

Les deux Délégations sont d'accord pour que se poursuive par les moyens les plus appropriés l'étude des problèmes encore en suspens concernant les travailleurs permanents italiens

Fait en double exemplaire à Paris, le 19 septembre 1957

(1461)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica del comunicato concernente « concessione di exequatur » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 52 pag 874, del 1° marzo 1958, si precisa che laddove è indicato « Venezia » deve leggersi « Verona ».

(1460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1958, registro n 5 Interno, foglio n. 166, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marciana (Livorno) di un mutuo di L 2 910 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1484)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1958, registro n 5 Interno, foglio n 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marciana (Livorno) di un mutuo di L 1 735 000, ai fini dell integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1956.

(1483)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1958, registro n 5 Interno, foglio n 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calcata (Viterbo) di un mutuo di L. 1 330 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956

(1482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Universita di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante la cattedra di « clinica oculistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma nella carica del commissario della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1958, il prof. ing Lorenzo De Montemajor è mantenuto nell'incarico di commissario straordinario della Società cooperativa Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, con i poteri conferitigli con il decreto Ministeriale 28 febbraio 1958 e con il compito di provvedere, entro il 30 giugno 1958, alla sistemazione della base sociale dell'Ente, necessaria per la regolare convocazione e per le conseguenti deliberazioni dell'assemblea dei soci, nonchè alla definizione delle altre questioni che rendano possibile il normale funzionamento dell'Ente stesso

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 settembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Chierchini Angelo Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 16 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Campo Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 11 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data 10 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione. Bellettieri Rosa fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 990

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 7 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Talani Garibaldi fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Serratore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 18 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: De Caro Arcangelo — Capitale L 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 13 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Belluno — Intestazione: Cavallini Virtus fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Serretiello Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 10 000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, di diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 marzo 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 24 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,84	624,83	624,77	624,82	624,85	624,80	624,83	624,82
$ Can.	639,35	639,75	639 —	639,50	639,10	639,56	639,375	639,60	639,62	639,55
Fr Sv lib	145,80	145,81	145,80	145,81	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,20	90,21	90,22	90,205	90,20	90,21	90,205	90,25	90,22	90,20
Kr. N.	87,28	87,28	87,22	87,285	87,30	87,28	87,29	87,30	87,28	87,25
Kr. Sv.	120,29	120,31	120,30	120,30	120,30	120,31	120,30	120,40	120,32	120,30
Fol.	164,46	164,50	164,48	164,49	164,42	164,49	164,49	164,50	164,45	164,50
Fr B.	12,49	12,4975	12,4875	12,49625	12,49375	12,50	12,49625	12,50	12,49	12,495
Fr Fr.	147,70	147,70	147,70	147,71	147,70	147,69	147,72	147,70	147,68	147,70
Fr Sv. acc.	142,30	142,42	142,42	142,385	142,42	142,43	142,41	142,40	142,42	142,40
Lst.	1746,58	1746,25	1746,375	1746,25	1746,25	1746,37	1746,25	1746,75	1746,50	1746,50
Dm occ.	148,56	148,76	148,77	148,75	148,65	148,78	148,72	148,60	148,80	148,72
Scell Aust.	23,99	24,01	24,01	24,01875	24 —	24,01	24,0175	24 —	24,01	24 —

Media dei titoli del 24 marzo 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,40
Id. 3,50 % 1902	61,45
Id 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934	83,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,50
Id. 5 % 1936	96,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,925
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,925
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	639,437
1 Franco svizzero lib	145,81
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,285
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	164,49
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	147,715
1 Franco svizzero acc.	142,397
1 Lira sterlina	1746,25
1 Marco germanico	148,735
1 Scellino austriaco	24,018

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche,

Dispone:

Art. 1

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A*), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, in Roma.

Art 2.

Il concorso è per titoli e per esami Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art 3

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in matematica o in fisica, o in ingegneria

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di eta e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, piu un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite massimo di anni 45;

B) di anni cinque:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri,

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti,

d) per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra,

e) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato,

f) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491.

Sono esclusi ugualmente dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, n 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art 2

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità,

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Non si terra conto delle domande che perverranno, o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Del requisito dell età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dal successivo art 6.

Art 6

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art 8

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3), dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Il personale stabile di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti Uguale beneficio è accordato al personale statale, che prima della scadenza del termine dell'art 4, è stato già inquadrato nei ruoli transitori

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati al Consiglio nazionale delle ricerche, a Ministero, o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art 6 i seguenti documenti, sempreché essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili

A) Titolo di studio

diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art 3 per l'ammissione al concorso

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, e consentito di presentare in sua vece il certificato diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato, ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato al prefetto In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione

E) Certificato dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e legalizzato dal prefetto

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del Consiglio nazionale delle ricerche, qualora questi lo ritenga necessario

H) Documento militare

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali di truppa), in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

2) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

3) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da lire 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, ed autenticata dai superiori gerarchici,

2) titolo di studio,

3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti.

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del *Giornale militare ufficiale* 1937 in carta da bollo da L. 100; gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, di ragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del *decreto legislativo* luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

c) i mutilati e gli invalidi *dei fatti d'arme verificatesi* dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della *guerra di liberazione* o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei *fatti* di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi civili *per fatti* di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, *n.* 207, *o in occasione di azioni* di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o per i *fatti di Trieste del* 4, 5 e 6 *novembre* 1953, e gli *orfani* dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini *dichiarati irreperibili in* seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal *competente comitato provinciale* dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal *prefetto*. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 14 febbraio 1953, n. 142,

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato al prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e *legalizzato dal* prefetto,

i) i profughi dai territori di confine che si trovano *nelle* condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 *dovranno* esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei *Ministri in data* 1° *giugno* 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato in carta da bollo da L. 100, dal *prefetto* della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto *di* Roma.

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in *carta legale della competente* autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole *ed* i vedovi *con prole* dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco *del Comune di residenza e legalizzato* dal prefetto,

q) i capi *di famiglia numerosa dovranno far risultare* dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in *data non anteriore a quella del bando*, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando *tra essi anche i figli caduti in guerra*,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno *inoltre produrre un certificato di data* non anteriore al bando su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di

inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art 9

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell art. 5, n 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1167

Art 10

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione sei ore

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di analisi matematica o di meccanica razionale

L'altra prova scritta verterà su di un argomento scelto dal candidato fra quattro argomenti proposti dalla Commissione inerenti rispettivamente all analisi matematica alla meccanica razionale, alla meccanica applicata alla fisica moderna

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sovra indicati Sarà tenuto conto della dimostrazione pratica che il candidato dovesse dare, a sua richiesta e con esito favorevole di saper tradurre in inglese od in tedesco lavori delle sovra indicate discipline

Art 11

Le prove d esame avranno luogo in Roma

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L. 100, se l autenticazione e fatta dal sindaco, e di L 200 se fatta da un notaio La firma dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato e dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) porto d armi,

e) patente automobilistica,

f) passaporto

Art 12

Per lo svolgimento delle prove d esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n 1185 e successive disposizioni integrative e modificatrici, emanate con la legge 2 agosto 1952, n 1132

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952 n 1132

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100 La ripartizione dei punti tra le prove d esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno sei decimi di voti in ciascuna delle prove scritte

Art 13

Secondo l ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva

Entro il limite dei posti messi a concorso la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale, e con l osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze e precedenze

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l ammissione all impiego.

Art 15

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego, ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma, alla data stabilita nel provvedimento In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art 46, del regio decreto 30 dicembre 1923 n 2960

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni

Trascorso il periodo suddetto e sempre che egli abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d amministrazione, sarà nominato ricercatore con gli assegni iniziali inerenti a tale qualifica Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il presidente: GIORDANI

(1442)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione in chimica nucleare, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica nucleare, sezione di Padova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche,

Dispone:

Art 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione in chimica nucleare, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

Art 2

Il concorso è per titoli e per esami Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare

Art 3

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica, od in chimica industriale od in ingegneria od in fisica

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°

Il suddetto limite massimo di età è elevato

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45

B) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 1943 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, e per i profughi dall Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti,

e) per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

f) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491

Sono esclusi ugualmente dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 178

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n 7 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art 2

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità,

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

Dalle domande dovrà risultare altresì

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità

Art 5

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art 8

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art 3, gli appositi documenti elencati nell'art 8

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale,
5) certificato medico

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Il personale statale di ruolo deve presentare nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, come previsto dall'art 7, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti Uguale beneficio è accordato al personale statale che, prima della scadenza del termine dell'art 4, è stato già inquadrato nei ruoli transitori

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo Consiglio o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano riconosciuti idonei dal Consiglio nazionale delle ricerche

Art 7

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art 6 i seguenti documenti semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili

A) Titolo di studio

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio del titolo di studio prescritto nel precedente art 3, per l'ammissione al concorso

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della

Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione od indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio civile, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del Consiglio nazionale delle ricerche qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto dal foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva,

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco. La cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici,

2) titolo di studio,

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100,

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93, ed i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio, produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione

i) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore il bando, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio

Art 9

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art 5, n 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1167

Art 10

Gli esami comprendenti una prova scritta una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato nell'allegato 4

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore, la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice

Art 11

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse

Le prove d'esame avranno luogo in Roma

Per sostenere le prove scritte, le prove pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo e di L 100, se l'autenticazione è fatta dal sindaco, e di L 200 se fatta da un notaio La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) porto d'armi

e) patente automobilistica,

f) passaporto

Art 12

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici emanate con la legge 2 agosto 1952, n 1132

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli e di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n 1132

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100 La ripartizione dei punti tra le prove di esame ed i titoli e deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta

Art. 13

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo segnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze o precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso il Centro di studio per la chimica nucleare, sezione di Padova alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario d'ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il presidente: GIORDANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta

Verterà su uno dei seguenti argomenti:

nozioni generali di chimica nucleare;

tecnologie strumentali con particolare riferimento alla elettronica applicata allo studio dei fenomeni nucleari.

Prova pratica

Elaborazione di un progetto di massima per la realizzazione di una apparecchiatura destinata ad una indagine chimico nucleare.

Prova orale

Verterà su gli argomenti in programma per le prove scritta e pratica.

Il presidente: GIORDANI

(1443)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 7404 del 30 gennaio 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 25152 Div. 3/1ª del 26 giugno 1957;

Esaminata la graduatoria delle candidate risultate idonee formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la legittimità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1275, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

N.	Nome		Punti	
1	Batazzi Rina	punti	58,260	su 100
2	Luti Renata	»	57,030	»
3	Vitelli Silvia	»	56,580	»
4	Marchesini Dorotea	»	56,320	»
5	Marcelli Lilia	»	55,310	»
6	Catena Dina	»	54,880	»
7	Gulinelli Maria	»	54,510	»
8	Anderlini Argia	»	51,070	»
9	Del Pozzo Angela	»	50,900	»
10	Mazzabufi Ede	»	50,560	»
11	Picchio Gigliola	»	50,210	»
12	Valtancoli Anita	»	50,150	»
13	Zaralli Ercolina	»	50,010	»
14	Monaco Antonietta	»	49,870	»
15	Cheli Elvezia	»	49,740	»
16	Romanini Perla	»	48,370	»
17	Pampolini Anna Maria	»	48,130	»
18	Tatta Paolina	»	47,570	»
19	Tosoni Giorgia	»	47,416	»
20	D'Amico Evelina	»	47,194	»
21	Resta Renata	»	47,000	»
22	Roscini Assunta	»	46,370	»
23	Zagarolo Armida	»	46,110	»
24	Berini Ada	»	46,050	»
25	Venturini Riccardina	»	45,948	»
26	De Stefanis Elda	»	45,850	»
27	Teglia Ede	»	45,800	»
28	Grossi Filomena	»	45,780	»
29	Monti Maria Maddalena	»	45,636	»
30	Fava Maria Grazia	»	45,000	»
31	Venturini Vincenza	»	44,868	»
32	Feragnoli Rosaria	»	44,858	»
33	Mognarelli Mafalda	»	44,780	»
34	D'Alonzo Adele	»	44,242	»
35	Romagnoli Agnese	»	43,750	»
36	Sferragatta Bruna	»	43,610	»
37	Soldati Attilia	»	43,340	»
38	Ciarcia Gilda Maria	»	43,250	»
39	Assalone Rosa	»	42,680	»
40	Tattanelli Graziella	»	42,620	»
41	Salvadori Corrada	»	42,400	»
42	Spinosa Civita	»	42,374	»
43	Vari Teresa	»	42,150	»
44	Guglielmo Filomena	»	42,112	»
45	Bergami Marta	»	42,020	»
46	Cento Giuliana	»	42,000	»
47	Buononato Laura	»	41,700	»
48	Pascucci Cesarina	»	41,620	»
49	Rondolini Laura	»	41,310	»
50	Leggi Elda	»	41,210	»
51	D'Amico Paola	»	41,144	»
52	Riggi Teresa	»	41,100	»
53	Remoli Francesca	»	40,250	»
54	Cappadozzi Anna	»	40,200	»
55	Simonelli Brigida	»	40,112	»
56	Negri Pontinia	»	40,050	»
57	Cremonese Elda	»	40,020	»
58	Riggi Fulvia	»	40,000	»
59	Anzalone Giuseppa	»	39,950	»
60	Renesto Maria	»	39,010	»
61	Guiglia Vittoria	»	38,650	»
62	Previdi Antonietta	»	38,360	»
63	Rondelli Anna Maria	»	38,310	»
64	Gambin Giustina	»	38,200	»
65	Ruggiero Giuseppa	»	38,064	»
66	Bucci Amelia	»	38,050	»
67	Benedetti Ebe (coniugata con un figlio, nata il 30 ottobre 1923)	»	38,000	»
68	Lucerna Nardina (coniugata con un figlio, nata il 13 agosto 1930)	»	38,000	»
69	La Posta Rosa (nata il 17 marzo 1935)	»	38,000	»

70. Cuoccio Francesca (coniugata con tre figli)	punti	37,750	su 100
71. Oddi Iolanda	»	37,750	»
72 Leante Pia	»	37,700	»
73 Cacciotti Iole	»	37,228	»
74 Bisconti Ada Anna	»	37,000	»
75. Bagnolati Annita	»	35,300	»
76. Bologna Giuseppina (coniugata)	»	35 000	»
77. Livoli Adriana (nata il 4 aprile 1930)	»	35,000	»
78. Biasutti Maria (nata il 29 marzo 1933)	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n 7404 Div 3/1ª del 30 gennaio 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1956,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n 25152 Div 3/1ª del 26 giugno 1957,

Visto il decreto prefettizio di pari data n 8794, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel suddetto concorso,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Viste le domande delle candidate dichiarate idonee, e tenuto presente l'ordine delle sedi prescelte da ciascuna,

Decreta

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di esse indicata

1) Batazzi Rina Fondi, prima condotta,
2) Luti Renata Formia, condotta delle frazioni di Maranola Trivio e Castellonorato,
3) Vitelli Silvia Bassiano, condotta unica,
4) Marchesini Dorotea. Castelforte, condotta frazione Suio,
5) Marcelli Lilia Campodimele, condotta unica;
6) Catena Dina Sonnino, condotta unica,
7) Gulinelli Maria: Itri, condotta unica,
8) Anderlini Argia· Roccamassima, condotta unica;
9) Del Pozzó Angela Ventotene, condotta unica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto: DI NAPOLI

(1276)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 30337 in data 14 dicembre 1957, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 6 del 9 gennaio 1958,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario della Commissione stessa, direttore di sezione dott. Matteo Rosano, trasferito in altra sede,

Decreta:

A modifica del proprio decreto n 30337, di cui alle premesse, il dott Alfonso Polto, direttore di sezione, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa in sostituzione del direttore di sezione dott Matteo Rosano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo della prefettura di Siracusa

Siracusa, addì 12 marzo 1958

Il prefetto ONETO

(1444)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 18 novembre 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955,

Considerato che il dott Gentile Vincenzo, vincitore della condotta medica di Castro (frazione di Diso) ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott Spagnolo Santo è dichiarato vincitore della condotta medica di Diso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 1° marzo 1958

Il prefetto· TORRISI

(1361)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.